

A tutti i Clienti  
Loro Sedi

Circolare n. 3-2026

Oggetto: **Legge di Bilancio 2026 - Le novità per il lavoro**

La Legge di bilancio 2026, Legge n. 199/2025, è stata pubblicata sul S.O. n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, con decorrenza, salvo diverse previsioni, dal 1° gennaio 2026.

Di seguito si riepilogano le principali previsioni per il lavoro.

Articolo 1	Contenuto
Comma 3	<b>Scaglioni IRPEF</b> Si riduce dal 35 al 33% la seconda aliquota dell'IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro. A seguito della modifica apportata, la determinazione dell'IRPEF è calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati dall'art. 10, TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro: 23%; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 33%; c) oltre 50.000 euro: 43%.
Comma 4	<b>Detrazioni fiscali</b> Per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11, D.L. n. 149/2013 (Legge n. 13/2014) detraibili dall'imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020 (convertito in Legge n. 77/2020).
Comma 7	<b>Detassazione incrementi rinnovi contrattuali</b> Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti

	<p>ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.</p> <p>L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.</p>
Commi 8 – 9	<p><b>Detassazione premi di produttività</b></p> <p>Per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015), erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1%.</p>
Commi 10 – 11	<p><b>Detassazione lavoro festivo, notturno e a turni</b></p> <p>Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, e dei CCNL;</li><li>b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;</li><li>c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.</li></ul> <p>La detassazione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro: in tale limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni (art. 1, commi 182 ss., Legge n. 208/2015). Sono esclusi i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, in quanto destinatari di specifica detassazione (comma 18).</p> <p>Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.</p> <p>Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.</p>
Comma 12	<p><b>Accertamento e riscossione detassazioni</b></p> <p>Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive relative agli incrementi dei rinnovi CCNL, premi di produttività e festivi, notturno etc. (commi 7, 10 e 11), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.</p>

Comma 13	<b>Esenzione imponibilità piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori</b> Viene prorogata anche per il 2026 l'esenzione parziale, pari al 50% per un importo non superiore a 1.500 euro annui, relativa ai dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.
Comma 14	<b>Ticket restaurant</b> Viene elevato a 10 euro il valore monetario giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, mediante modifica dell'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR. Per i ticket restaurant in formato cartaceo il limite rimane fermo a 4 euro.
Comma 15	<b>Misure in favore delle imprese del settore agricolo</b> Intervenendo sull'art. 1, comma 44, secondo periodo, Legge n. 232/2016, viene esteso anche per il 2026 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola. Si ricorda che tali redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ fino a 10.000 euro: 0%;</li><li>✓ oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro: 50%;</li><li>✓ oltre 15.000 euro: 100%.</li></ul>
Commi 18 – 21	<b>Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere</b> Viene previsto per il periodo 1° gennaio al 30 settembre 2026, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, un trattamento integrativo speciale ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5, Legge n. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti. Tale trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi. Il trattamento integrativo speciale per il turismo spetta in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate dovranno essere indicate nella CU. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale.
Comma 24	<b>Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota 5 per mille</b> Viene incrementata la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF a decorrere dal 2026, portandola da 525 a 610 milioni di euro annui.

Commi 25 – 26	<p><b>Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</b></p> <p>Mediante la modifica dell'art. 24–bis, comma 2, primo periodo, TUIR, si eleva da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta forfettaria sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione.</p> <p>Viene elevato, inoltre, da 25.000 a 50.000 euro l'importo dovuto da ciascun familiare.</p> <p>Tali disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'art. 43, c.c., successivamente al 1° gennaio 2026.</p>
Comma 27	<p><b>Condizioni di accesso al regime forfetario</b></p> <p>Viene estesa al 2026 la modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.</p>
Comma 116	<p><b>Contrasto alle indebite compensazioni</b></p> <p>Viene ridotta la soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, individuandola in 50.000 euro. Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.</p>
Commi 153 – 155	<p><b>Esonero contributivo ZES</b></p> <p>Viene previsto un nuovo esonero contributivo definito solo di massima relativamente all'ambito di applicazione, da attuarsi mediante Decreto del Ministero del Lavoro, che dovrà dettagliare gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie.</p> <p>L'esonero si pone i seguenti obiettivi, che di fatto individuano, almeno nel contorno, l'ambito di applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;</li><li>✓ sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;</li><li>✓ contribuire alla riduzione dei divari territoriali.</li></ul> <p>L'agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per l'assunzione nel periodo</p>

	<p>dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.</p> <p>Per il finanziamento dell'esonero, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028.</p>
Comma 156	<p><b>Lavoro occasionale in agricoltura</b></p> <p>Mediante modifica dell'art. 1, comma 343, Legge n. 197/2022, viene messa a regime, senza modifiche sostanziali, la disciplina transitoria, scaduta il 31 dicembre 2025, relativa al lavoro occasionale in agricoltura.</p> <p>La Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 342 – 354, Legge n. 197/2022) aveva, infatti, previsto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale fosse, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dettando, però, una disciplina transitoria, prorogata a tutto il 2025, che ammetteva il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura in presenza di particolari condizioni.</p> <p>In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato ammesse riguardano le attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>pensionati di vecchiaia o di anzianità</li><li>persone disoccupate, nonché percettori di NASpl, DIS-COLL, Assegno di inclusione o ammortizzatori sociali;</li><li>giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;</li><li>detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.</li></ul> <p>Con l'eccezione dei pensionati, tali soggetti non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.</p>
Commi 158 – 161	<p><b>Modifiche alla disciplina sull'Assegno di Inclusione</b></p> <p>Mediante sostituzione dell'art. 3, comma 2, D.L. n. 48/2023 (convertito in Legge n. 85/2023), si prevede che l'Assegno di Inclusione possa essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi senza sospensioni di 1 mese rispetto al precedente periodo autorizzato. In parallelo, si stabilisce che l'importo della prima mensilità di rinnovo sia riconosciuto in misura pari al 50% dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato. L'ADI è, infatti, erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi.</p>

	<p>Si prevede, inoltre, che le previsioni relative al riconoscimento di un contributo straordinario aggiuntivo dell'ADI si applichino ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'Assegno di Inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.</p>
Commi 162 – 163	<p><b>APE sociale</b></p> <p>Il comma 162 estende fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale (art. 1, commi 179 – 186, L. n. 232/2016) in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ stato di disoccupazione, dopo aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi, e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;</li><li>✓ assistenza da almeno 6 mesi a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;</li><li>✓ riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;</li><li>✓ dipendenti per lavori usuranti (allegato C, Legge n. 232/2016) e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.</li></ul> <p>Inoltre, si dispone l'applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale (di cui al secondo e terzo periodo dell'art. 1, comma 165, Legge n. 205/2017) anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026.</p> <p>Il comma 163 prevede che l'APE sociale non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.</p>
Comma 164	<p><b>Indennità per i lavoratori del settore della pesca</b></p> <p>Viene rifinanziata, nella misura di 30 milioni di euro, l'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (Legge n. 250/1958) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.</p> <p>Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito.</p>
Comma 165	<p><b>Proroga CIGS per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa</b></p> <p>Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, è rifinanziato per il 2026 (100 milioni di euro) la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti dall'art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata vigenti, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Ai fini</p>

	del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali almeno semestralmente.
Comma 166	<b>Esonero dal versamento del contributo addizionale per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa</b> È prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa (art. 6, D.L. n. 92/2025, convertito in Legge n. 113/2025) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi.
Comma 167	<b>Proroga CIGS per cessazione di attività</b> Il trattamento di sostegno al reddito per cessazione dell'attività (art. 44, D.L. n. 109/2018, convertito in Legge n. 130/2018) è prorogato per l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Comma 168	<b>Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA</b> Viene prorogata per il 2026 – nel limite di spesa di 19 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-bis, D.L. n. 243/2016), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.
Comma 169	<b>Proroga delle convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili</b> Mediante modifica del termine previsto dall'art. 1, comma 162, Legge n. 160/2019, esteso al 31 dicembre 2026, sono prorogate alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili (convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Basilicata, Calabria, Campania e Puglia).
Comma 170	<b>Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center</b> Sono state rifinanziate le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (art. 44, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015), autorizzate secondo i criteri previsti nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 45/2025. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Comma 171	<b>CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale</b> Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga, in continuità con le

	tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31 dicembre 2026, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa.
Comma 172	<b>Proroga CIGS ulteriore per cessazione di attività</b> Per l'anno 2026 sono prorogate le misure (art. 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, D.L. n. 109/2018, convertito in Legge n. 130/2018), che consentono, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'accesso a un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, mediante rifinanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Comma 176	<b>Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpl</b> Vengono modificate le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpl, in caso di richiesta da parte del beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità. La disposizione in commento prevede che l'erogazione della prestazione non avvenga più in un'unica soluzione, come attualmente previsto, ma in 2 rate: la prima in misura pari al 70% dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione. L'erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.
Comma 177	<b>Dipendenti civili basi militari USA in Italia</b> Al fine di tutelare la continuità economica e la stabilità del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d'America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d'America, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto



	dai rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della Difesa, nonché da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi.
Comma 179	<b>Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio</b> Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo mensile per pensionati in condizioni di disagio (art. 38, comma 1, Legge n. 448/2001) è incrementato di 20 euro e l'importo del limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto è incrementato di 260 euro.
Comma 185	<b>Incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico</b> L'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il D.D. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato Decreto Direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all'art. 3, D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 140/1997, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'art. 24, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
Commi 186, 187, 188 e 190	<b>Incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico</b> Per gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata (Legge n. 335/1995), a condizione che al momento del pensionamento non godano già di APE sociale, che si trovino in una delle seguenti ipotesi: a) lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato B, Legge n. 205/2017, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

	<p>b) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 1, comma 1, lettere a) – d), D.Lgs. n. 67/2011) che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 1, D.Lgs. n. 67/2011, e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;</p> <p>non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata (art. 24, commi 6 e 10, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011) l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsti dal comma 185.</p> <p>L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica, inoltre, al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori c.d. precoci, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età, solo se sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E, Legge n. 232/2016, che svolgano, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, commi 1 – 3, D.Lgs. n. 67/2011).</p>
Comma 194	<p><b>Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato</b></p> <p>Viene esteso l'ambito di applicabilità dell'incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa (all'art. 1, comma 286, Legge n. 197/2022) anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per il trattamento pensionistico anticipato (art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011).</p> <p>L'incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell'accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro.</p>
Comma 195	<p><b>Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato</b></p> <p>Viene abrogata la previsione (art. 24, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011), che, dal 1° gennaio 2025, riconosce ai soggetti, con primo accredito contributivo decorrente dal 1° gennaio 1996, la possibilità di computare anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare (unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base) al fine del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, in caso</p>

	di opzione per la prestazione in forma di rendita. Viene, inoltre, soppressa anche la disposizione che prevede un aumento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che esercitino la suddetta facoltà.
Comma 196	<b>Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti</b> Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, sentito l'INPS, sono adeguate le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all'INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente) e prescritti (art. 13, Legge n. 1338/1962) sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.
Comma 197	<b>Entrata in vigore commi da 185 a 193</b> Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (30 dicembre 2025).
Comma 201	<b>Previdenza complementare</b> Sono state introdotte una serie di modifiche al D.Lgs. n. 252/2005. Il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare è innalzato a 5.300 euro. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro, pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione, ma non effettivamente versati, e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo. Riguardo alle prestazioni (art. 11, D.Lgs. n. 252/2005), si prevede che le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possano essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 60% (in luogo del 50% previsto in precedenza) del montante finale accumulato e in rendita vitalizia. Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, la prestazione può essere interamente erogata in capitale. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3- <i>quinqüies</i> , secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni

	<p>erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta.</p> <p>Fermo restando il limite per l'erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-<i>quater</i>, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.</p> <p>I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.</p> <p>Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adeguerà le proprie istruzioni.</p>
Comma 203	<p><b>Disposizioni sugli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria INPS</b></p> <p>Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale pari a 50 dipendenti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026 – 2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.</p> <p>Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono, altresì, tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato. Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adeguerà le proprie istruzioni.</p>
Commi 204 – 205	<p><b>Adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato</b></p> <p>Si modifica la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, con riferimento in particolare alle modalità di conferimento tacito o automatico del TFR.</p> <p>I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più</p>

forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale.

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale.

In assenza degli accordi o dei contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85/2020, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'art. 2120, c.c.. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicitate siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio – rendimento, tenendo conto, in particolare, dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.

Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data

	<p>di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando, secondo quanto previsto dagli accordi ovvero per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.</p> <p>Le disposizioni sopra indicate si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.</p>
Comma 206	<p><b>Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con 2 o più figli</b></p> <p>Mediante modifica all'art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024, si posticipa, dal 2026 al 2027, l'attuazione dell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di 2 o più figli.</p>
Comma 207	<p><b>Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con 2 o più figli</b></p> <p>Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali, e la Gestione separata (Legge n. 335/1995), con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.</p> <p>La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali, e la Gestione separata (Legge n. 335/1995), con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>Le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026.</p>

	Le somme riconosciute non rilevano ai fini della determinazione ISEE.
Commi 210 – 212	<p><b>Esonero assunzione lavoratrici madri di almeno 3 figli</b></p> <p>Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione con il primo contratto. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.</p> <p>L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).</p>
Commi 214 – 217	<p><b>Priorità trasformazione part-time lavoratori con 3 figli</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.</p> <p>Al fine di incentivare l'applicazione del criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Le disposizioni attuative saranno emanate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità</p>

	<p>e le Pari Opportunità e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2026.</p> <p>L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).</p>
Comma 219	<p><b>Congedi parentali</b></p> <p>Viene esteso l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia.</p>
Comma 220	<p><b>Congedi e permessi per malattia del figlio</b></p> <p>Viene modificata la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori): viene elevata da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno il limite di tali congedi, non retribuiti, fruibili da ciascun genitore. Viene, inoltre, estesa l'applicabilità dell'istituto, ora riferita ai minori di età compresa tra i 3 e 14 anni.</p>
Comma 221	<p><b>Affiancamento sostituzione maternità</b></p> <p>Mediante aggiunta del nuovo comma 2–bis all'art. 4, T.U. Maternità (D.Lgs. n. 151/2001), al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione in sostituzione per maternità, il contratto di lavoro a termine può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.</p>
Comma 237	<p><b>Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici</b></p> <p>Per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle P.A., di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a un'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.</p> <p>Le disposizioni si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.</p> <p>Le disposizioni non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatarie delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 95/2017. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del</p>



	SSN destinatario delle misure di cui all'art. 7, comma 2, D.L. n. 73/2024 e all'art. 1, comma 354, Legge n. 207/2024, il beneficio si aggiunge alle predette misure.
Commi 649 – 650	<p><b>Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale dell'IRPEF</b></p> <p>Intervenendo sull'art. 1, commi 727 e 728, Legge n. 207/2024, vengono estese al 2028 le previsioni per cui:</p> <p>nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, comma 1, TUIR, vigenti fino alla data di entrata della Legge di bilancio 2025;</p> <p>nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la Legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, l'addizionale regionale IRPEF si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.</p> <p>Viene, altresì, prorogata al 2028 la previsione per cui, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possono determinare aliquote differenziate dell'addizionale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, comma 1, TUIR, vigenti fino alla data di entrata della Legge di bilancio 2025.</p> <p>Infine, anche per l'anno d'imposta 2026, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui sopra è fissato al 15 aprile 2026.</p>
Comma 719	<p><b>Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti e assunzione giovani</b></p> <p>Viene abrogato l'art. 49-bis, D.L. n. 34/2019, con cui era previsto l'esonero contributivo per imprese che dispongono erogazioni liberali a favore di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati, a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche.</p>
Comma 725	<p><b>Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la P.A.</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1-ter nell'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 (disposizione che risulta essere abrogata dall'art. 241, D.Lgs. n. 33/2025), prevedendo, che relativamente alle somme di cui all'art. 54, TUIR, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5.000 euro, si deve verificare se i medesimi beneficiari siano inadempienti all'obbligo</p>

	di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare, e, in caso affermativo, il pagamento avverrà in favore: a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del debito.
Comma 840	<b>Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo</b> Viene modificata la disciplina in materia di requisiti di accesso all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo: – innalzando da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio; e – prevedendo un regime derogatorio per i lavoratori del cinema e dell'audiovisivo, più favorevole in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste.
Commi 944 – 945	<b>Imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti da strutture private accreditate</b> Viene esteso agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime d'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con aliquota pari al 5%, di cui all'art. 1, comma 354, Legge n. 207/2024, anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali. La disposizione è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati dall'anno 2026.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 15 gennaio 2026

**Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio**